

ROMA



Ordinanza del Sindaco

N.....del.....

IL SINDACO

127 12 GIU. 2015

Oggetto: Divieto di vendita e di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nonché divieto di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro in specificate aree del territorio comunale oltre determinati orari.

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro

Francesca Romana Nicastro
Direttore della Direzione Attività Economiche e Produttive

Silvana Sari
Direttore

Rodolfo Murra
Capo dell'Avvocatura Capitolina

On.le Marta Leonori
Assessore a Roma Produttiva e Città Metropolitana

Premesso

che le dinamiche delle relazioni sociali, commerciali e culturali, tradizionalmente incardinate nel contesto di una realtà urbana metropolitana, assumono nella Città di Roma caratteristiche tutte particolari proprio in ragione di quella specialità storico-territoriale che la contraddistingue;

che detta specialità si esprime anche attraverso manifestazioni tipologicamente diversificate di fruizione del suo straordinario territorio, dei suoi rioni e quartieri, ciascuno dei quali caratterizzato e riconosciuto per particolari vocazioni, a diversa ispirazione turistica, archeologica, commerciale, culturale, ludico-ricreativa, ecc.;

che, in particolare, tra le manifestazioni di detta fruizione collettiva va ricompresa anche l'espressione di animazione e partecipazione alla vita dei luoghi e degli esercizi pubblici che, tradizionalmente, viene indicata con il termine di movida;

che l'Amministrazione Capitolina, nell'esercizio dei poteri e dei doveri di tipo regolatorio ad essa assegnati dalla legge e dallo Statuto, ha approntato le misure organizzative ritenute necessarie per garantire che l'espressione di tali manifestazioni collettive avvenga nel rispetto degli altri diritti parimenti garantiti a livello costituzionale;

che, tuttavia, nel recente periodo, le forme espressive del fenomeno della movida, il cui insito carattere di spontaneità creativa la rende di fatto a tratti imprevedibile, si stanno connotando per comportamenti oggettivamente degenerativi, caratterizzati da diversi e gravi episodi di vandalismo, a danno del patrimonio pubblico e privato, di risse e scontri tra diversi gruppi di persone, di violazione anche di minime regole di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano, nonché di grave turbamento della quiete pubblica;

che, in relazione a ciò, l'Amministrazione Capitolina ha posto in essere tutte le possibili azioni di prevenzione



e contrasto, anche repressivo, e tutte le misure organizzative necessarie per eliminare le conseguenze degli effetti degenerativi di tale fenomeno;

che, con particolare riferimento alle zone di Trastevere, Pigneto, San Lorenzo ed Ostia, individuate come quelle nelle quali si sono dovute registrare la maggiori diffuse criticità, sono effettuati numerosi interventi, in coordinamento tra la Polizia Locale di Roma Capitale, le strutture e le aziende capitoline e le altre Autorità pubbliche competenti, al fine di garantire l'implementazione dei livelli di controllo del territorio e di arginamento degli effetti negativi del fenomeno;

che nelle relazioni dei Dirigenti pro tempore dei Gruppi di Polizia Locale sono altresì indicate le misure attuate e gli interventi di contenimento del fenomeno della cd. Movida;

che ciononostante i negativi effetti del fenomeno della movida sono risultati non adeguatamente contrastabili con gli ordinari strumenti di tutela;

che, infatti, come si evince dalla documentazione allegata alla nota del Comandante della Polizia Locale, prot. n. RH/2015/107917 del 15 maggio 2015, sono sempre numerose e crescenti le denunce e gli esposti, con i quali, sia i comitati di cittadini che cittadini singoli, rappresentano ai Gruppi di Polizia Locale (Gruppo I "Trevi" e "Prati", Gruppo II "Parioli" e "Sapienza", Gruppo V "Prenestino", Gruppo VIII "Tintoretto", Gruppo X "Mare" e Gruppo XV "Cassia") la grave compromissione delle condizioni per la loro sicurezza ed incolumità, oltre che la reiterata violazione delle regole poste a presidio della quiete e della salute pubblica, con descrizione delle diversificate fattispecie (disturbo alla quiete pubblica da parte degli avventori dei locali causati da schiamazzi, irregolarità nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche oltre i limiti orari) in un quadro di lamentata esasperazione civica;

che analoghe situazioni sono state segnalate anche nel Municipio III, come risulta da un esposto dei residenti di Piazza Sempione e di via Alpi Apuane e dall'Ordine del Giorno n. 55 avente ad oggetto la tutela della quiete pubblica del quartiere "Montesacro-Città Giardino", approvato dal Consiglio del Municipio III nella seduta del 19.11.2014, acquisiti con prot. n. QHH/38317 del 27 maggio 2015 e nel Municipio IV, come si evince dalla documentazione allegata alle note del Vice Comandante della Polizia Locale, prot. RH/2015/123976 del 05/06/2015 e prot. RH/2015/127773 del 10/06/2015;

che tutto quanto sopra conferma, ormai, come il fenomeno della cd. movida, a Roma, stia assumendo caratteristiche espressive nuove e non più compatibili con i valori propri dei fenomeni di un'aggregazione rispettosa delle altre regole sociali, ma come essa si stia connotando quale fattispecie di dinamica sociale lesiva della tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

che dalle relazioni degli organi della Polizia Locale, nonché dai contenuti delle segnalazioni dei cittadini, emerge chiaramente come uno dei principali fattori produttivi di degenerazione della movida sia quello derivante dagli eccessi nel consumo di bevande alcoliche, che frequentemente si registra quale fattore determinante degli episodi di violenza e di degrado più sopra richiamati;

che, una ulteriore fattispecie degenerativa conseguente all'abuso di bevande alcoliche è stata rilevata altresì nell'uso improprio dei contenitori di vetro che le contengono, frequentemente abbandonati - anche dopo parziale distruzione - sul suolo pubblico o, ancor peggio, utilizzati come strumento atto ad offendere;

che, peraltro, va tenuto conto di come gli effetti derivanti dal fenomeno in questione si riverberano inevitabilmente anche in zone limitrofe a quelle in cui lo stesso ha principalmente luogo, già gravate da problematiche proprie, come ad es. il Rione Esquilino;



Considerato

che, ferma la necessita di garantire massima continuit  operativa alle numerose misure ordinarie sin qui messe in atto dall'Amministrazione, occorre adottare ulteriori misure, di natura contingibile ed urgente, per contrastare gli effetti distorsivi del fenomeno della movida in considerazione della proximit  della stagione estiva, durante la quale la Citta assiste ad un incremento esponenziale di presenze, anche turistiche, e conseguentemente - per quanto oggetto del presente atto - ad un corrispondente atteso incremento dei fenomeni rientranti nella cd. movida;

che le misure contingibili ed urgenti da assumere, sulla base dei dati registrati e delle informazioni acquisite dall'attivit  sin qui svolta, possono essere circoscritte a determinate forme di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, limitate solo ad alcune zone territoriali particolarmente coinvolte dal fenomeno e solo oltre determinati orari notturni;

Visto

l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta " ... con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumit  pubblica e la sicurezza urbana. ";

il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale   stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/00;

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.mm.ii ., recante "*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 "*Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati*" ;

la Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss. mm. ii. "*Disciplina dello svolgimento delle attivit  di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche*";

la Legge regionale 17 Febbraio 2015, n. 3 "Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche"

il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo Codice della Strada*";

la Legge 30 marzo 2001 , n. 125 "*Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati*";

la Legge 29 luglio 2010, n. 120 "*Disposizioni in materia di sicurezza stradale*";

il disposto del sopra citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, a norma del quale, i relativi provvedimenti " [.. .] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. ";

Dato atto

che in data **04 MAG. 2015** è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, nella seduta del Gruppo operativo interistituzionale, sottocomitato della Prefettura di Roma, ai sensi della disposizione appena citata;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, che nelle aree di seguito specificate ed in tutti i giorni della settimana:

1. **dalle ore 24:00 alle ore 07:00**, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
2. **dalle 22.00 alle ore 07.00**, è vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori in vetro nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
3. **dalle 22.00 alle ore 07.00** è vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato e/o legittimato alla vendita al dettaglio, per asporto, nonché attraverso distributori automatici; il presente divieto si applica anche alla vendita effettuata presso attività di somministrazione di alimenti e bevande;
4. **dalle ore 02:00 alle ore 07.00**, è vietata la somministrazione bevande alcoliche e superalcoliche, da parte di chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree esterne attrezzate di pertinenza del locale, o attraverso distributori automatici ed in circoli privati.

Tutti i divieti di cui alla presente ordinanza operano nelle aree di seguito specificate.

➤ Municipio Roma I (ex I e XVII)

nel territorio dell'ex Municipio I limitatamente a:

CASTRO PRETORIO

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via Volturno, via Cernaia, via Goito, via Calatafimi, Piazza Indipendenza, via Solferino, via Castelfidardo, Piazza delle Finanze.

ISOLA TIBERINA

BANCHINE DEL TEVERE

Da Ponte Testaccio a S. Spirito.

CAMPO de' FIORI/PIAZZA NAVONA

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Corso Vittorio Emanuele II, Largo Torre Argentina, via Arenula, Lungotevere dei Vallati/dei Tebaldi/dei Sangallo/dei Fiorentini/degli Altoviti, Piazza Sant'Angelo, Lungotevere Tor di Nona, via Zanardelli, Piazza delle Cinque Lune, Corso Rinascimento.

- Piazza delle Coppelle e via delle Coppelle;
- Ponte Sisto;
- Piazza della Rotonda;
- Piazza di Spagna
- Piazza Fontana di Trevi
- Piazza della Maddalena e via della Maddalena;

ROMA



RIONE MONTI

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via Cavour inclusa nel tratto che va da Piazza dell'Esquilino - coincidente con via Agostino De Pretis - a Largo Corrado Ricci incluso, via Tor de Conti, Salita del Grillo, via Nazionale, via Agostino De Pretis; via Cavour, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via del Colosseo e Largo Corrado Ricci; Piazza San Martino ai Monti e via San Martino ai Monti.

RIONE CELIO

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via Labicana, via dei Querceti, via Annia, via Claudia, Piazza del Colosseo.

RIONE ESQUILINO

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Piazza di Porta San Giovanni, via Carlo Felice, via Eleniana, via di Porta Maggiore, via Giolitti, Piazza dei Cinquecento, via del Viminale, via Agostino Depretis, Piazza dell'Esquilino, Piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, Piazza di San Giovanni in Laterano, via di Porta San Lorenzo, via Marsala.

RIONE TRASTEVERE

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via Garibaldi, vicolo Moroni, vicolo di Santa Dorotea, Vicolo del Quartiere, Piazza Trilussa, Lungotevere Farnesina/Raffaello Sanzio/Anguillara/degli Alberteschi/Ripa, via Porto di Ripa Grande, Piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, viale Trastevere, viale Glorioso, via Dandolo e via Nicola Fabrizi.

RIONE TESTACCIO

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Lungotevere Testaccio, via Marmorata (angolo via Galvani), via Galvani, via Franklin, via Aldo Manuzio, Piazza Giustiniani, via Monte Testaccio, via Nicola Zabaglia.

nel territorio dell'ex Municipio XVII limitatamente a:

Piazzale Maresciallo Giardino, viale Angelico, viale Mazzini, Piazza Mazzini, via Giuseppe Ferrari, viale delle Milizie, via Barletta, via Ottaviano, Piazza Risorgimento, Mura Vaticane, via Vittor Pisani, via Cipro, via degli Ammiragli, via Luigi Rizzo, via Giulio Venticinque, Piazzale degli Eroi, Circonvallazione Clodia, Piazzale Clodio, viale Mazzini.

➤ **Municipio Roma II (ex II ex III)**

nel territorio ex Municipio II limitatamente a:

Area di Piazzale Flaminio ivi ricadente; Piazza Mancini, viale Pinturicchio, via G. Sacconi, via F. Gai.

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Piazza Ledro, via Sabazio angolo Piazza Ledro, via Ufente, Corso Trieste da via Ufente a Piazza Istria, Piazza Istria, via Bisagno.



nel territorio dell'ex Municipio III limitatamente a:

SAN LORENZO

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via dei Ramni, via di Porta Tiburtina/Labicana, via dello Scalo di San Lorenzo, via del Verano e Piazzale del Verano.

STAZIONE TIBURTINA

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via della Lega Lombarda, tutta via Arduino e largo Mazzoni, via Teodorico, Circ.ne Nomentana, Piazzale della Stazione Tiburtina e Piazzale delle Crociate.

PIAZZA BOLOGNA

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Area compresa tra via XXI Aprile, via Boni, via Stamira, via Reggio Calabria, via Arezzo, via Catanzaro (da via Ravenna fino incrocio via Padova), via Ravenna, Piazza Bologna, viale delle Province e Piazzale delle Province.

➤ **MUNICIPIO Roma III (ex IV)**

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Piazza Sempione, via delle Alpi Apuane, via Abetone, Piazza Monte Baldo, via Gargano, via Nomentana angolo viale Tirreno, via Maiella. Corso Sempione fino a Piazza Sempione, via Monte Subasio.

➤ **MUNICIPIO Roma IV (ex V)**

Via di Portonaccio nel tratto compreso tra via Giuseppe Arimondi e via Casal Bertone.

➤ **Municipio Roma V (ex VI e VII)**

nel territorio dell'ex Municipio VI limitatamente a:

PIGNETO

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: Piazza Caballini, Via del Pigneto, via l'Aquila, via Casilina fino angolo di via di Villa Serventi, via di Villa Serventi, via Fra Mauro, Piazza dei Condottieri, via Alberto Da Giussano, via Prenestina (da angolo via Alberto Da Giussano fino a Piazza Caballini).

TORPIGNATTARA

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via Casilina, viale Filarete, viale Aicardi, via dell'Acquedotto Alessandrino, via Oreste Salomone.

MARRANELLA

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via della Marranella, via Gabrino Fondulo, via Antonio Tempesta, via Casilina.

➤ **Municipio Roma VIII (ex XI)**

Tutte le vie e piazze ricadenti nell'area delimitata dalle seguenti vie: via Ostiense (da Piramide a Basilica S.Paolo); via del Commercio, via del Gazometro, via del Porto Fluviale, via Riva Ostiense, via dei Magazzini Generali, via delle Conce, via dei Conciatori; via Giulietti, via Giovanni da Empoli, via Caboto, via Libetta, via degli Argonauti, via Bartolomeo Bossi, Piazza Vittorio Bottega.



➤ **Municipio Roma X (ex XIII)**

via Litoranea sino al confine comunale; lungomare: tratto da via del Lido di Castel Fusano al Porto Turistico e vie adiacenti; Piazza Anco Marzio, Piazzale dei Ravennati e Ponti le, Piazza Scipione Africano, via Lucio Lepidio, via dei Remi, Piazza Santa Monica, Piazza delle Repubbliche Marinare, via dei Velieri, via dei Traghetti, via delle Gondole, via delle Sirene, viale delle Repubbliche Marinare, area Stazione, Lido Centro e strade adiacenti, Piazzale Vega, via Carlo Bosio, via dell'Appagliatore, via delle Azzorre, Piazza Sagona, Piazza Tor San Michele, via Angelo Olivieri, viale del Lido, Piazza Eschilo, Largo Esopo, Via Cristoforo Colombo: tratto tra via E. Wolf Ferrari e via Pietro Romani (Parchi della Colombo), via dei Romagnoli (presso Cineland), Piazzale Cristoforo Colombo.

➤ **Municipio Roma XV (ex XX)**

Piazzale Ponte Milvio, via dei Prati della Farnesina, via della Farnesina, via della Maratona, via degli Orti della Farnesina, via G. Imperiali di Francavilla, Incrocio via Cassia/via Bolsena, via Bolsena, via Flaminia fino a Corso Francia, Corso Francia fino a viale Tor di Quinto, viale Tor di Quinto. Viale Tor di Quinto, Lungotevere Maresciallo Diaz fino a Piazzale Lauro De Bosis (compreso Piazzale Maresciallo Diaz).

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, così come determinata dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 167 dell' 11 giugno 2014, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino online, ed ha validità fino al 31 ottobre 2015.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nonché ai Municipi interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Iudicello

Il Sindaco
Prof. Ignazio R. Marino

IL VICE SINDACO

Luigi Nieri